

P.R.I.D.A.E.S.

Les juristes des États de Savoie (XVI^e-XIX^e siècles) :
Entre modèles nationaux et science européenne

P.R.I.D.A.E.S.
**Programme de Recherche sur les Institutions et le Droit des
Anciens États de Savoie**

Comité scientifique

Paul Guichonnet (Genève, Président d'honneur) ; Renata Allio (Turin) ; Bruno Berthier (Chambéry) ; Michel Bottin (Nice) ; Mathieu Caesar (Genève) ; Jean-Yves Coppolani (Corte) ; Philippe Didier (Grenoble) ; Eric Gasparini, (Aix-Marseille) ; Enrico Genta (Turin) ; Renata Massa (Gênes) ; Jean-Louis Mestre (Aix-Marseille) ; Frédéric Meyer (Chambéry) ; Sylvain Milbach (Chambéry) ; Elisa Mongiano (Turin) ; Victor Monnier (Genève) ; Franco Morenzoni (Genève) ; Marc Ortolani (Nice) ; Gian Savino Pene Vidari (Turin) ; Vito Piergiovanni (Gênes) ; Isidoro Soffietti (Turin) ; Christian Sorrel (Lyon) ; Geoffrey Symcox (Los Angeles – UCLA) ; Elio Tavilla (Modène) ; Olivier Vernier (Nice) ; Matthew Vester (Morgantown - West Virginia University)

Dans la même collection :

- I. *Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie*, Actes du colloque international de Nice P.R.I.D.A.E.S. I (29 nov.-1^{er} déc. 2007), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier et Michel Bottin, 2010, 580 pages.
- II. *Commerce et communications maritimes et terrestres dans les États de Savoie*, Actes du colloque international d'Imperia P.R.I.D.A.E.S. II (9-10 janv. 2009), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier et Michel Bottin, 2011, 284 pages.
- III. *Propriété individuelle et collective dans les États de Savoie*, Actes du colloque international de Turin P.R.I.D.A.E.S. III (9-10 oct. 2009), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier et Michel Bottin, 2012, 316 pages.
- IV. *Consentement des populations, plébiscites et changements de souveraineté*, à l'occasion du 150^e anniversaire de l'annexion de Nice et de la Savoie à la France, Actes du colloque international de Nice et Chambéry P.R.I.D.A.E.S. IV (27 sept.- 1^{er} oct. 2010), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier, Michel Bottin et Bruno Berthier, 2013, 493 pages.
- V. *Protection et valorisation des ressources naturelles dans les États de Savoie du moyen-âge au XIX^e siècle. Contribution à une histoire du développement durable*, Actes du colloque international de Cuneo P.R.I.D.A.E.S. V (6-7 oct. 2011), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier et Michel Bottin, 2014, 445 pages.
- VI. *Intendants et Intendance en Europe et dans les États de Savoie — XVII^e-XIX^e siècles*, Actes du colloque international de Nice P.R.I.D.A.E.S. VI (25-27 oct. 2012), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier et Karine Deharbe, 2016, 484 pages.
- VII. *États de Savoie, Églises et institutions religieuses des Réformes au Risorgimento*, Actes du colloque international de Lyon P.R.I.D.A.E.S. VII (17-19 oct. 2013), contributions réunies par Marc Ortolani, Christian Sorrel et Olivier Vernier, 2017.

Études sur

Les juristes des États de Savoie
(XVI^e-XIX^e siècles) :
Entre modèles nationaux
et science européenne

P.R.I.D.A.E.S.

Programme de Recherche

sur les Institutions et le Droit des Anciens États de Savoie

Introduction de Gian Savino PENE VIDARI

textes réunis par

Marc ORTOLANI, Bénédicte DECOURT-HOLLENDER et Olivier VERNIER

composés et mis en pages par

Henri-Louis BOTTIN

SERRE EDITEUR

NICE

Colloque organisé par



L'UNIVERSITÉ DE TURIN



LE LABORATOIRE
ERMES

Actes publiés avec le soutien de



ASPEAM



CENTRO STUDI SULL'ARCO
ALPINO OCCIDENTALE



LABORATOIRE ERMES

et avec le label de

UNIVERSITÀ
FRANCO
ITALIENNE

www.universite-franco-italienne.org

UNIVERSITÀ
ITALO
FRANCESE

www.universita-italo-francese.org

MÉMOIRES ET TRAVAUX DE L'ASSOCIATION MÉDITERRANÉENNE
D'HISTOIRE ET D'ETHNOLOGIE JURIDIQUE
1^{ère} série n° 14

Le Code de la Propriété Intellectuelle n'autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de l'article L. 122-5, d'une part que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les « analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées », « toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur, ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite » (article L. 122-4). Cette reproduction, par quelque procédé que ce soit, y compris la photocopie ou la vidéographie, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

© 2018 by SERRE EDITEUR. Tous droits réservés pour tous pays.

ISBN 9782864106418

ISSN 0993-7374

GIUSEPPE BARBAROUX FRA QUESTIONI POLITICHE E LEGISLATIVE NEL PERIODO DELLA RESTAUZIONE

MICHELE ROSBOCH

Université de Turin

Cenni biografici

LUIGI GIUSEPPE BARBAROUX NASCE A CUNEO il 6 dicembre 1772 e muore a Torino il 14 marzo 1843; la sua vicenda attraversa quindi tre epoche: l'Antico Regime in cui si sviluppa la sua formazione, il periodo napoleonico in cui si avvia la sua carriera professionale e – soprattutto – la Restaurazione in cui Barbaroux si afferma come una delle personalità più importanti ed interessanti del panorama politico e giuridico del Piemonte post napoleonico¹.

In estrema sintesi, il Barbaroux si laurea *in utroque* nell'Università di Torino nel 1790; in seguito esercita con successo la professione forense anche nel periodo napoleonico, trasferendosi da Cuneo (sua città natale) a Torino. Con la Restaurazione

1. Sulle vicende biografiche di Giuseppe Barbaroux rimando, in sintesi a: Narciso Nada, « Barbaroux, Giuseppe », in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1964, 6, pp. 122-124; Giorgio Beltrutti, « Il conte Giuseppe Barbaroux e la sua opera », *Bollettino della Società per gli studi storici archeologici e artistici nella provincia di Cuneo*, 1961, pp. 125-160 e Michele Rosboch, « Barbaroux, Giuseppe », in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da Italo Birocchi-Ennio Cortese-Antonello Mattone-Marco Nicola Miletti, I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 165 (con ulteriori indicazioni bibliografiche); si veda anche Vittorio Badini-Confalonieri, « Note biografiche su Giuseppe Barbaroux », *Bollettino della Società per gli studi storici archeologici e artistici nella provincia di Cuneo*, 1956, pp. 100-104. Alcune notizie di rilievo si possono ritrovare anche nel saggio di Maria Alberta Sarti, *Un talento della diplomazia e della scienza giuridica alla corte sabauda*, Padova, Cedam, 2011 (peraltro assai meno preciso a proposito della ricostruzione del contributo di Giuseppe Barbaroux alla redazione dei codici sabaudi...).

è nominato avvocato generale presso il senato di Genova e collabora fattivamente alle complesse attività finalizzate alla redazione dei nuovi corpi di leggi per il genovesato.

E' rappresentante diplomatico a Roma del re di Sardegna dal 1816 al 1824, nominato da Vittorio Emanuele I e confermato nel 1821 da Carlo Felice, particolarmente apprezzato negli ambienti della Segreteria di Stato pontificia (e soprattutto dallo stesso cardinal Consalvi, segretario di Stato); in tale ruolo Barbaroux conduce a termine con le autorità pontificie non facili trattative sul regime dei beni ecclesiastici venduti in periodo francese, sulla ridefinizione delle diocesi nel regno di Sardegna e sulla questione dei giuramenti degli ecclesiastici sotto Carlo Felice.

Nel corso della sua lunga carriera, ottiene numerose onorificenze (fra cui quella di gran croce dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro) e nel 1824 - rientrato da Roma - viene nominato segretario di gabinetto; nel 1830 è scelto quale ministro di Stato e l'anno successivo, appena salito al trono, Carlo Alberto lo individua per le sue qualità diplomatiche e le sue capacità tecnico-giuridiche come ministro guardasigilli, con il prestigioso incarico di presiedere la commissione per la redazione dei nuovi codici sabaudi, che con un lavoro complesso e febbrile approva - a partire da quello civile del 1837 - i nuovi codici per il regno su modello francese. Com'è noto, i diversi progetti elaborati dalla commissione ed esaminati a fondo dalle supreme magistrature del regno, sono poi approvati e promulgati dal re a partire dal 1837 (con il codice civile), seguito poi da quello penale (1839) e da quello di commercio (1842), mentre altre proposte non giungono a buon fine e restano a livello di accurato e comunque significativo progetto².

In linea generale, comunque, l'opera di codificazione costituì un significativo ammodernamento della legislazione, che costituì poi da base della successiva codificazione unitaria (1865). Nel 1840 aveva abbandonato per motivi di salute la carica di ministro, mantenendo però la presidenza della commissione per i codici, a cui si adoperava con grande impegno e determinazione fino alla sua scomparsa, avvenuta in circostanze tragiche e ancora non del tutto chiarite nel marzo del 1843.

La sua eredità politica è raccolta dal figlio Carlo (1813-1886), magistrato, che viene prima eletto deputato per la breve legislatura iniziata nell'aprile 1848 e poi è nominato senatore nel 1876³.

L'importanza del Barbaroux nel quadro complessivo della Restaurazione sabauda è notevole e un'analisi della sua pluriforme azione giuridica, politica e diplomatica consente di mettere in evidenza qualche aspetto di rilievo (e forse non del tutto conosciuto) di un periodo storico che lungi dall'essere una mera « premessa » ai fasti risorgimentali offre significativi spunti di riflessione storiografica⁴.

2. Per tutti, Gian Savino Pene Vidari, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, Torino, Giappichelli, 2007.

3. Cfr. <http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/9c71ca4b60345894c125785d00597bf7/b0753f33b61ae3944125646f00589c67?OpenDocument>.

4. Sulla scorta delle importanti osservazioni in tal senso di Enrico Genta, *Dalla Restaurazione al Risorgimento. Diritto, diplomazia, personaggi*, Torino, Giappichelli, 2012, mi permetto di rimandare anche a recenti considerazioni espresse in Michele Rosboch, *Fra angustie di coscienza e ordine politico. I. Il giuramento degli ecclesiastici all'inizio del regno di Carlo Felice (1821-1822)*, Milano, Ledizioni, 2017, in specie pp. 7-15 e pp. 71-81 e Id., « Profili della recente storiografia giuridica sul primo Ottocento », in corso di stampa.

Le prime iniziative politico-giuridiche e diplomatiche: fra Genova e Roma

Il primo incarico di un certo rilievo affidato a Giuseppe Barbaroux, grazie all'azione del ministro Vidua fu quello di avvocato generale presso il senato di Genova, con il compito di presiedere la commissione deputata a redigere il *corpus* delle nuove leggi per le terre del Ducato di Genova, ora annesso al Regno di Sardegna⁵. Come è stato correttamente osservato, quello affidato al Barbaroux è un compito assai delicato sia dal punto di vista politico sia per le numerose questioni giuridiche da affrontare⁶. Al termine di un accurato lavoro viene emanato il 13 maggio 1815, per quanto riguarda il diritto processuale civile e penale e per la legislazione criminale, un apposito nuovo *Regolamento* (formato sulla base della vigente normativa sabauda), mentre per le materie civili e commerciali restano in vigore i codici francesi. Si tratta nel complesso di una scelta saggia, volta a favorire senza strappi l'avvio dell'unificazione giuridica del regno in un tipico contesto straordinario di transizione, in cui trovano applicazione disposizioni e principi propri del cosiddetto « diritto intertemporale »⁷.

Nell'area genovese, infatti, subito dopo l'annessione erano co-vigenti diritti diversi e non del tutto coordinati: dalle Regie Costituzioni 'ripristinate' per la vigenza in tutto il Regno (ma non applicabili facilmente a Genova), ai codici francesi utilizzati fino ad allora e mantenuti in vigore in seguito agli impegni presi negli accordi di pace, senza dimenticare le più risalenti discipline locali (del XVI e XVIII secolo) ristabilite nel 1814 da lord Bentinck (soprattutto in ambito commerciale)⁸. Inoltre è da sottolineare l'importante decisione di istituire anche a Genova un tribunale supremo come il senato, in cui fu da subito impegnato il Barbaroux come avvocato generale, caratterizzato (come i senati di Torino, Nizza e Savoia) da ampie funzioni giurisdizionali su di una vasta area, ben al di là delle tradizioni giuridiche genovesi⁹.

L'emanazione per il genovesato del « Regolamento di Sua Maestà le materie civili e criminali nel Ducato » voluta da Giuseppe Barbaroux, con altre capacità al contempo tecnico-giuridiche e politiche, è un passo significativo del processo di

5. Per l'attività del senato e le vicende dell'annessione, rimando per tutti a Lorenzo Sinisi, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il senato di Genova*, Milano, Giuffrè, 2002, in specie pp. 11-54.

6. « Si trattava infatti di stabilire, per i nuovi sudditi, una legislazione che li ponesse sullo stesso piano di quelli antichi nei confronti del potere dello Stato, ma che nello stesso tempo concedesse loro quelle speciali norme che le tradizioni storiche e le peculiari attività economiche genovesi rendevano opportune e che del resto erano state promesse al momento dell'annessione e confermate solennemente dalle clausole del trattato di Vienna »: Narciso Nada, *op. cit.*, p. 122; si veda per osservazioni in merito anche il contributo di Lorenzo Sinisi sul giurista genovese Luigi Carbonara, nel presente volume.

7. Su cui cfr. in generale Michele Rosboch, « Il diritto nel tempo fra irretroattività e principi immutabili », in *Il tempo dei diritti. Contributi storico-giuridici*, Saste, Cuneo, 2012, pp. 7-29.

8. Cfr. Alessandro Lattes, *Il Regolamento sardo del 1815 per il Ducato di Genova*, Lucca, Baroni, 1916 e Lorenzo Sinisi, *op. cit.*, pp. 37-54 e Isidoro Soffietti, « Per la storia dei principi dell'oralità, del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento penale. Il periodo della Restaurazione nel Regno di Sardegna », in *Rivista di storia del diritto italiano*, 1971-1972, in specie pp. 146-148.

9. Lorenzo Sinisi, *op. cit.*, pp. 11-36 e pp. 55-113.

integrazione giuridica del Regno di Sardegna, che caratterizzerà l'intero periodo della Restaurazione sabauda, fino ai codici carloalbertini¹⁰.

Anche sulla scorta dell'ottimo lavoro svolto a Genova, il Re nomina il Barbaroux conte il 19 dicembre 1815 e lo invia a Roma quale rappresentante diplomatico presso la Santa Sede con nomina del dicembre 1815 ed avvio effettivo della sua missione nel maggio 1816, in sostituzione del marchese Raimondo Quesada di Saturnino, trasferito a Napoli¹¹. Gli anni trascorsi a Roma, insieme al giovane nipote Romualdo Tecco, lo vedono impegnato su numerosi fronti volti a stabilizzare le relazioni fra Roma e Torino attraverso i tentativi di soluzione di questioni delicate e risalenti, nelle quali si possono apprezzare la preparazione, il realismo e l'intelligenza del Barbaroux. E proprio in tale contesto il Barbaroux mette a frutto la formazione ricevuta in ambiente ecclesiastico (ha frequentato le scuole presso il seminario di Cuneo) e la solida preparazione canonistica, culminata nelle dissertazioni presentate per la licenza *in utroque* su due temi classici quali le formalità e le nullità matrimoniali e i divieti delle usure.

Fra le molte vicende che vedono protagonista il Barbaroux, legate non solo a questioni patrimoniali, ma anche relative alla collocazione politica del Regno di Sardegna nello scacchiere europeo (ad esempio nella controversia sulla Lega postale austro-italiana) ed alle prerogative « giurisdizionaliste » del sovrano (come nel caso delle prerogative sui benefici ecclesiastici a Genova), se ne menzionano emblematicamente tre¹².

La prima è quella riguardante il riconoscimento della legittimità delle vendite dei beni ecclesiastici confiscati negli anni precedenti al trattato di Vienna; nel periodo francese, infatti, si era proceduto alla requisizione forzata di numerose proprietà ecclesiastiche, in seguito alienate a privati. La questione generale riguardava la richiesta conferma da parte del re al pontefice di queste vendite, al

10. Non va taciuto che nel 1817 con successivo editto del 18 novembre il sovrano provvede al ripristino – con l'eccezione del Ducato di Genova - dei fedecommissi, maggioraschi e primogeniture, a suo tempo aboliti da Carlo Emanuele IV: cfr. Caterina Bonzo, *L'inevitabile superamento della tradizione. Il destino del fedecommissio nel secolo XIX*, Napoli, Jovene, 2014, pp. 119-126.

11. Anna Costa, « Giuseppe Barbaroux ambasciatore presso la santa Sede (1816-1824) », *Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino*, 1968, pp. 465-521; va osservato che fra Roma e Torino non vi erano relazioni diplomatiche « ufficiali » a livello di scambio di ambasciatori, ma soltanto la presenza di rappresentanti e incaricati d'affari del pontefice a Torino e del re di Sardegna a Roma: cfr. Gianfranco Armando, « Santa Sede e Savoia: un secolare rapporto a partire dalle carte vaticane », in *Casa Savoia e Curia romana dal Cinquecento al Risorgimento*, a cura di Jean-François Chauvard-Andrea Merlotti-Maria Antonietta Visceglia, Roma, École Française de Rome, 2015, pp. 177-194; cfr. anche Elisa Mongiano, « Concordati fra il Regno di Sardegna e la Santa Sede: dalla Restaurazione all'Unità », in *Ibidem*, pp. 327-332. La documentazione dell'attività di Barbaroux a Roma è conservata sia presso l'Archivio di Stato di Torino (a partire dalle Istruzioni agli agenti del re all'estero, m. I, 1814-1816 e dalle numerose *Lettere Ministri Roma*, 1816-18124) e presso l'Archivio Segreto Vaticano [ASV] (Segreteria di Stato – Esteri-Regno di Sardegna). Fin dall'atto di nomina l'incaricato d'affari della Santa Sede a Torino, Romualdo Valenti, comunicò l'apprezzamento per la scelta del Barbaroux (cfr. Anna Costa, *op. cit.*, p. 487).

12. In sintesi, Narciso Nada, *op. cit.*, pp. 122-123; sulla posizione personale di Barbaroux si può affermare che egli, pur formatosi in ambiente regalista, si fosse poi avvicinato a posizioni giurisdizionaliste, peraltro assai moderate soprattutto nel periodo romano e nella prima Restaurazione (cfr. Anna Costa, *op. cit.*, p. 467).

fine di evitare controversie con la chiesa e possibili successive azioni di rivendica. Vi erano poi alcune questioni specifiche legate a beni particolari, come la tenuta dell'Abbazia di Lucedio, devoluta all'Ordine dei SS, Maurizio e Lazzaro. Il Barbaroux si adoperava particolarmente per la buona risoluzione della controversia con una discreta opera di persuasione presso la Segreteria di Stato affinché alle istanze presentate dal re seguisse risposta positiva, cosa che effettivamente avvenne¹³.

La vicenda si era però complicata dalla richiesta fatta pervenire da Pio VII a Barbaroux di poter dar conto pubblicamente delle istanze presentate « confidenzialmente » al papa dal sovrano; si arrivò quindi – grazie alla paziente e motivata tessitura del Barbaroux, che fece leva su precedenti decisioni pontificie riguardo alla Francia - ad una mediazione in forza della quale si poté dar corso al Breve pontificio (senza la necessità di un formale atto del sovrano) con il quale, estendendo l'art. 13 del concordato del 1801, si fanno salve le alienazioni pregresse così come la cessione dei beni di Lucedio¹⁴: il che sancì il successo dell'azione di Giuseppe Barbaroux.

Come seconda questione in cui emerge il ruolo di Giuseppe Barbaroux va menzionata quella riguardante la ricostituzione delle diocesi nel Regno di Sardegna, cinclusa esattamente due secoli or sono, su cui vale la pena soffermarsi più dettagliatamente¹⁵. Un'apposita Commissione nominata nel 1814 dal re aveva il compito di proporre i mezzi che avesse ritenuto più convenienti a riparare « i mali, che ne' quindici anni ultimamente trascorsi hanno sofferto le cose di Religione ne' Nostri Regj Stati di Terraferma »¹⁶. Fu incaricata di ricostruire l'antica geografia ecclesiastica; di ristabilire le sedi vescovili soppresse e provvedere alla loro dotazione; di rendere più comoda e regolare la circoscrizione delle diocesi; di restaurare i seminari, i capitoli e le parrocchie; di riorganizzare le case religiose dell'uno e dell'altro sesso, richiamando e reintegrando nei loro diritti gli appartenenti ad esse e provvedendo pure alla ricostituzione dei fondi necessari; di ristabilire le cappellanie, le abbazie, le confraternite laiche, le opere pie e le fondazioni di pubblica beneficenza¹⁷.

13. Le istanze in questione, conservate presso l'Archivio Segreto Vaticano (ASV, Segreteria di Stato, Esteri, Rubrica 267, fasc 2), sono edite da Anna Costa, che dà conto dello svolgimento della vicenda: Anna Costa, *op. cit.*, pp. 489-493; su alcune vicende legate alla soppressione degli ordini religiosi ed al regime dei beni confiscati, si veda – con ampi riferimenti bibliografici - il recentissimo studio di Andrea Pennini, *Nulla standoci maggiormente a cuore. Ordini religiosi e politiche territoriali nel Piemonte della Restaurazione*, Roma, Aracne, 2017.

14. « Confidenziale di Sua Santità al Re di Sardegna » (ASV, *Ibidem*, fasc. 2), su cui cfr. Anna Costa, *op. cit.*, pp. 494-495.

15. Riprendo qui alcune considerazioni recentemente esposte in Michele Rosboch, *Fra angustie di coscienza e ordine politico*, *op. cit.*, pp. 21-28.

16. Archivio di Stato di Torino [ASTO], Archivio di Corte, Materie Ecclesiastiche, Giunte e commissioni ecclesiastiche, m. 1 da inventariare; la questione del riordino delle diocesi sabaude fu oggetto anche dell'esame della Congregazione degli Affari Ecclesiastici straordinari: « Esame del piano della nuova Circonscrizione delle Diocesi del Piemonte, proposto alla S. Sede dalla Real Corte di Sardegna » (Segreteria di Stato, Sezione per i rapporti con gli Stati [S.RR.SS], Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari [AA.EE.SS], Regno di Sardegna, pos. 25, fasc. 8, Piemonte 1815-1816).

17. *Raccolta di leggi*, II, Torino, Davico e Picco, 1814, p. 210.

Le diocesi del regno erano state ridotte da diciassette a otto con la Bolla del 1° giugno 1803, con cui si era altresì provveduto al nuovo ordinamento della circoscrizione delle restanti. Il rimaneggiamento era stato ispirato a criteri politico-amministrativi, volendosi dare a ciascuna diocesi l'estensione del corrispondente dipartimento creato dalla Francia. Delle otto diocesi, che durarono così accorpate e riordinate fino alla Restaurazione, soltanto tre, quelle di Mondovì, Ivrea e Saluzzo, erano regolarmente provviste di vescovo nel 1814.

Risulta quindi urgente provvedere al loro riordino e alla nomina di pastori che potessero porre rimedio alla desolazione in cui le condizioni religiose del Piemonte versavano; tutto ciò valeva particolarmente per i territori delle diocesi soppresse, ora accorpate ad altri, ma lontani – spesso anche per tradizione – dai nuovi vescovi (ove nominati. . .) loro assegnati, il che favoriva una certa anarchia e disorganizzazione¹⁸. Si manifesta poi una certa insistenza soprattutto per quel che riguardava la nomina dei vescovi: su questo punto nulla è mutato rispetto a quanto si praticava prima del 1805: le nomine sono fatte dal re, ma la provvisione canonica, l'esame e la consacrazione, spettavano alla Santa Sede¹⁹.

Le prime proposte di ricostruzione dell'apparato ecclesiastico negli Stati di terraferma, che le sezioni della Commissione per gli affari ecclesiastici sottopongono al Ministro degli Interni, sono del marzo 1815²⁰; tuttavia i lavori proseguono a rilento per la complessità dei vari problemi che si volevano far procedere di pari passo con la riorganizzazione delle diocesi, nonostante la buona volontà del conte Giuseppe Barbaroux²¹.

In linea generale le trattative fra governo e Santa Sede sono rallentate dal fatto che, non solo si dovessero ottenere i consensi dei vescovi piemontesi, ai quali veniva modificata territorialmente la diocesi, bensì anche quelli dei vescovi appartenenti ad altri Stati. In questi casi (con riferimento ai territori sottoposti alla Francia o all'Impero austriaco) si trovano coinvolti gli organi diplomatici, degli Stati interessati a tali variazioni; la completa ricostruzione della geografia ecclesiastica degli Stati di terraferma si ha soltanto nel luglio 1817, quando viene emanata la Bolla di Pio VII « *Beati Petri apostolorum principii* », frutto di un intenso e complesso lavoro

18. In generale si veda Carmelo Amedeo Naselli, *La soppressione napoleonica delle corporazioni religiose. Contributo alla storia religiosa del primo Ottocento italiano (1808-1814)*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1986 e Andrea Pennini, op. cit., *passim*.

19. Luigi Berra, « Riordinamento delle diocesi di Mondovì, Saluzzo, Alba e Fossano ed erezione della diocesi di Cuneo nel 1817 », in *Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici, ed artistici nella provincia di Cuneo*, 1955, pp. 18-59.

20. Nello specifico Andrea Pennini, *La religione nello Stato. . .*, pp. 14-18.

21. In parallelo all'opera di Barbaroux, va segnalata anche quella del ministro degli esteri di Carlo Felice, il Sallier de la Tour, nominato il 12 luglio 1822 e in carica fino al 1835, poi sostituito da Clemente Solaro della Margarita): cfr. Antonio Monti, *Un drammatico decennio di storia piemontese (1821-1831) e il Maresciallo di Savoia V.A. Sallier De La Torre (821-1831)*, Milano, 1943, in specie pp. 187-214. L'Istruzione al conte Giuseppe Barbaroux è stata edita in Nicomede Bianchi, *Storia documentata della diplomazia europea in Italia dall'anno 1814 all'anno 1861*, Torino, UTE, 1865, II, pp. 263 ss. Della vicenda della ricostituzione delle diocesi sabaude, vi è traccia anche nei lavori della Sacra Congregazione degli Affari Straordinari: cfr. S.RR.SS-AA.EE.SS, Regno di Sardegna (Piemonte, 1815-1816), Pos. 25, Fasc. 8: « Esame del piano della nuova Circonscrizione delle Diocesi del Piemonte proposto alla S. Sede dalla Real Corte di Sardegna ».

diplomatico condotto soprattutto dal Barbaroux tra la corte di Torino e quella di Roma²².

La Bolla pontificia, oltre a rinnovare il sistema diocesano antecedente alla riforma napoleonica, ottiene esito positivo ai tentativi, fra gli altri, dei cuneesi per un proprio vescovado; oltre all'opera di Giuseppe Barbaroux in proposito, è probabile che l'erezione della loro diocesi costituisse uno spunto per legittimare l'abrogazione delle precedenti bolle di riordinamento, che pure avevano avuto – com'è noto – la sanzione pontificia: si può ritenere in proposito che un ritocco del testo senza legittimi e adeguati motivi fosse ritenuto pericoloso per il pretesto che avrebbe offerto – ad esempio – alla Francia di richiedere altrettanto²³. La Bolla del 1817 consisteva in un vero e proprio concordato, che va sotto il nome più specifico di « bulla concordata »: essa porta la data del 17 luglio 1817, ma diventa pubblico in Piemonte solo nel mese di agosto dello stesso anno.

La Bolla viene accolta con viva gratitudine da Vittorio Emanuele I, il quale già il giorno 8 agosto annuncia la nomina alcuni vescovi per le sedi da tempo vacanti: se non tutti gli incarichi sono subito attribuiti, la causa è da ricercarsi nella difficoltà di trovare un numero sufficiente di ecclesiastici da poter nominare « con perfetta quiete nostra di coscienza »²⁴.

La designazione dei vescovi non viene completata se non nel 1821: per l'amministrazione e la cura delle diocesi ripristinate, che rimanevano vacanti, il Barbaroux aveva proposto che in attesa delle nomine continuassero ad essere soggette alle diocesi a cui erano state unite nel 1803 e aveva suggerito che il Pontefice emanasse a tale proposito un breve, emanato poi il 26 settembre 1817²⁵. Il Pontefice risponde così alle richieste di Vittorio Emanuele, effettuate per mezzo del suo inviato straordinario Barbaroux, non solo per il ristabilimento delle diocesi soppresse e la creazione di una nuova, ma anche affinché si provvedesse ad attribuire alle varie diocesi circoscrizioni più confacenti alla cura pastorale e alla comodità dei fedeli e dei pastori²⁶.

Il Papa decreta, perciò, che rimanendo le diocesi esistenti²⁷, siano ricostituite le diocesi soppresse²⁸, assegnando pure il numero di dignità e di canonici di cui doveva essere costituito il capitolo della cattedrale: viene poi eretta la nuova²⁹ diocesi di Cuneo con tre dignità e quindici canonici³⁰.

22. La Bolla pontificia è trascritta già in Giuseppe. Cappelletti, *Le chiese d'Italia dalla loro origine ai giorni nostri. Chiese degli stati sardi*, Venezia, Antonelli, 1857, XIII, pp. 10-35.

23. Luigi Berra, « Riordinamento delle diocesi di Mondovì, Saluzzo, Alba e Fossano ed erezione della diocesi di Cuneo nel 1817 », *Bollettino della Società per gli studi storici archeologici e artistici nella provincia di Cuneo*, 1961, pp. 18-59.

24. *Ibidem*, p. 58.

25. Tomaso Chiuso, *La Chiesa in Piemonte dal 1797 ai nostri giorni*, Torino, Speirani, 1888, III, pp. 45-46.

26. Nicomede Bianchi, *Storia documentata, op. cit.*, II, p. 288.

27. Torino, Acqui, Asti, Casale, Ivrea, Mondovì, Saluzzo e Vercelli.

28. Alba, Alessandria, Aosta, Biella, Bobbio, Fossano, Pinerolo, Susa e Tortona.

29. Si veda nello specifico Gino Musso, « Prima della diocesi di Cuneo », in *Cuneo una città e una diocesi*, a cura di Gian Michele Gazzola, Diocesi, Cuneo, 1999, pp. 13-30.

30. ASTO, Archivio di Corte, Vescovadi, Cuneo, m. 1.

Il governo piemontese aveva richiesto che diocesi e parrocchie non dipendessero da giurisdizioni straniere: per questo alcune parrocchie situate nel Regno e appartenenti spiritualmente alla diocesi di Milano, previo consenso del capitolo milanese, sono smembrate da Milano ed assegnate alla diocesi di Novara; altre pure appartenenti spiritualmente alla diocesi di Pavia, previo consenso del vescovo, sono annesse alla diocesi di Vigevano.

Alle diocesi ricostituite la Bolla ripristina almeno la dignità vescovile e la consistenza dei seminari precedenti alla soppressione, così come attribuisce pure alle mense vescovili, ai capitoli cattedrali e ai seminari tutti i beni e redditi che possedevano prima del 1803, salvo che il re, d'accordo con la Santa Sede, volesse provvedere diversamente a vantaggio delle medesime diocesi; si rinnovava – inoltre – a favore del Re di Sardegna il diritto di nomina ai vescovadi³¹.

Una menzione particolare per l'opera svolta dal Barbaroux va all'erezione della diocesi di Cuneo³²: della diocesi di Cuneo, perché veramente « *noviter erecta* », la Bolla parla diffusamente, illustrando pure la dotazione della mensa di questa diocesi e imponendo al vescovo l'obbligo di curare la sistemazione del seminario. Il sommo pontefice si diceva fiducioso che ciò sarebbe avvenuto quanto prima avendo Vittorio Emanuele promesso di fornire i mezzi per tale determinazione: così il 17 luglio 1817 Cuneo diventa sede vescovile³³.

L'ultimo capitolo dell'attività di Barbaroux come rappresentante del sovrano sabaudo a Roma concerne il richiesto giuramento degli ecclesiastici, voluto dal Re nel 1821 per sancire l'alleanza fra la monarchia e la chiesa (in una logica, per così dire, « neo-organicista » di stampo medievale)³⁴; innovando rispetto ad una risalente tradizione sabauda di Antico Regime, che prevedeva il cosiddetto « giuramento di assicurazione » per i vescovi, inizialmente legato al possesso di benefici feudali poi abbandonati, il nuovo giuramento è richiesto a tutti gli ecclesiastici (non solo ai vescovi) con un cerimoniale pubblico e solenne, che prevede – nelle intenzioni di Carlo Felice – la presenza del sovrano al giuramento dei vescovi e delle autorità civili locali per i giuramenti dei parroci³⁵.

31. Tomaso Chiuso, *La Chiesa in Piemonte*, op. cit., III, p. 44.

32. Significativa risulta la documentazione contenuta nelle « Carte relative all'erezione del Vescovato di Cuneo, nel Piemonte » (S.RR.SS-AA.EE.SS, Cuneo 1816, Pos. 30, Fasc. 10).

33. Il primo vescovo chiamato a guidare la nuova diocesi di Cuneo fu Monsignor Amedeo Bruno di Samone, presentato dal Re Vittorio Emanuele e nominato nel 1817 dal Papa Pio VII. Per le designazioni dei primi vescovi di Cuneo si vedano Maurizio Ristorto, *Storia religiosa delle valli cuneesi. La Diocesi di Cuneo*, Cuneo, Curia Vescovile, 1968, pp. 167-190 e Gian Michele Gazzola, *Preti e vescovi a Cuneo dal 1200 a oggi. Repertorio del clero cuneese*, Cuneo, Primalpe, 2012, pp. 79 ss.

34. In generale e dettagliatamente, sulla scorta delle valutazioni di Enrico Genta, *Dalla Restaurazione al Risorgimento*, op. cit., pp. 9-40, cfr. Michele Rosboch, *Fra angustie di coscienza e ordine politico*, op. cit., pp. 71-81.

35. Il tutto è contenuto nelle Circolari della Segreteria di Stato del marzo 1822 applicative dell'editto generale di Carlo Felice del dicembre 1821; i documenti sono pubblicati in Michele Rosboch, *Fra angustie di coscienza e ordine politico*, op. cit., pp. 93-98; sulle vicende precedenti alla Restaurazione si veda Rinaldo Bertolino, *Ricerche sul giuramento dei Vescovi. Contributo allo studio del diritto ecclesiastico subalpino*, Torino, Giappichelli, I-II, 1971-1976.

La previsione regia, accolta da alcuni vescovi, suscita però le rimostranze di numerosi altri, che rivolgono pressanti istanze al papa al fine di essere consigliati e sollevati da dubbi e questioni di coscienza: in estrema sintesi le critiche riguardano l'espresso divieto canonico per i giuramenti civili non feudali degli ecclesiastici (canone *Nimis*, X 2,24,30) e la forma invasiva e umiliante la dignità dei prelati richiesta; si apre così un periodo di difficili trattative fra Roma e Torino, in cui spicca l'abilità diplomatica del Barbaroux, capace di rappresentare adeguatamente le ragioni del sovrano ed ottenere una sostanziale approvazione pontificia dei giuramenti, a fronte di una modifica delle formalità richieste, con l'esclusione delle autorità civili dalla procedura.

Il tutto risulta da un fitto carteggio intercorso, con la mediazione di Giuseppe Barbaroux e del cardinal Ercole Consalvi, fra Pio VII e Carlo Felice³⁶: muovendosi ancora una volta fra i fragili equilibri politici e stringenti considerazioni giuridiche, il Barbaroux diventa il fautore di una vicenda assai significativa dell'epoca della Restaurazione, che costituisce quasi un *unicum* nelle relazioni in fra Chiesa e ordinamenti civili, con la concessione di un'espressa dispensa canonica al fine di cementare le buone relazioni con la corona sabauda³⁷.

Il contributo alla codificazione albertina

Occorre ora fare un salto di circa dieci anni per dare conto, anche qui in estrema sintesi, della fattiva azione riformista del Barbaroux, quando questo è nominato da Carlo Alberto ministro guardasigilli ed incaricato in prima persona della redazione dei nuovi codici del regno. Fra il 1831 e il 1837 egli presiede infatti un'apposita commissione voluta dal sovrano (e suddivisa in quattro Classi, la prima delle quali dedicata alla legislazione civile) per la riforma complessiva dell'assetto del diritto nel Regno di Sardegna³⁸.

Nel complesso si può individuare nell'esame dei lavori compiuti il forte impulso impresso dal Barbaroux, forte anche della sua solida esperienza forense, all'attività

36. In dettaglio: Michele Rosboch, *Fra angustie di coscienza e ordine politico*, op. cit., pp. 30-64 e pp. 83-124 per il testo dei principali documenti.

37. Di particolare rilievo è un lungo dispaccio del Barbaroux, in cui egli si rammarica dell'ostinata opposizione da parte di alcuni vescovi renitenti ad accettare per motivi giuridici e più profondamente di coscienza, perfino le espresse rassicurazioni di Pio VII: su tutti quelli di Aosta e Chambéry; cfr. Michele Rosboch, *Fra angustie di coscienza e ordine politico*, op. cit., pp. 109-115. Il giuramento dei vescovi, ad eccezione dei due menzionati è prestato il 12 settembre a palazzo reale in Torino alla presenza del Re, non senza un ulteriore strascico diplomatico...: *ibidem*, pp. 60-65.

38. Per il quadro delle riforme carloalbertine (anche in ambito pubblicistico) ed il clima in cui si sviluppa l'opera della codificazione rimando, per tutti, ai numerosi studi di Gian Savino Pene Vidari, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, op. cit. ed alla recente raccolta di Paola Casana e Caterina Bonzo, *Tra pubblico e privato. Istituzioni, legislazioni e prassi nel Regno di Sardegna del XIX secolo*, Torino, Giappichelli, 2016; cfr. anche Elisa Mongiano, « La cultura dei codici: dal “Code Napoléon” al “Codice Civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna” », in *Itinerari di cultura tra Francia e Piemonte. Studi in occasione del Centenario dell'Association des Français du Piémont et de la Vallée d'Aoste*, Torino, Archivio di Stato, 1999, ed Ead., « Una “biblioteca” per la codificazione. I libri consultati per la redazione del Codice civile albertino », *Rivista di storia del diritto italiano*, 2008, pp. 125-147.

di redazione dei codici (con il sostegno convinto di giuristi illustri come Federigo Sclopis), a cui fanno da contrappunto da un lato le numerose osservazioni critiche espresse dalle supreme magistrature sabaude a cui vengono sottoposti i diversi progetti (su tutte il neonato Consiglio di Stato, la Camera dei Conti ed il senato di Piemonte) e la ferma opposizione di altri illustri esponenti ‘conservatori’ della compagnia ministeriale – come il Solaro della Margarita o il Montiglio – che vedevano nei codici un sostanziale sovvertimento dell’ordine costituito³⁹.

Nella sostanza il ceto forense e gran parte della classe politica è favorevole alla codificazione, pur con scelte tecniche all’insegna della cautela e del compromesso, mentre la forte opposizione ai progetti viene per lo più dalle magistrature, in ragione di considerazioni – al contempo – tecniche e politiche; a tali obiezioni cerca di rispondere, proprio sui due diversi piani, il Barbaroux, evidenziando i vantaggi soprattutto dal punto di vista della certezza del diritto dell’opera di codificazione: a ben vedere le considerazioni del Barbaroux fanno breccia, anche se occorre rilevare che alcune preoccupazioni ministeriali, unite, alle critiche della Santa Sede circa l’istituzione dei registri dello stato civile, suscitano perplessità anche nello stesso sovrano⁴⁰.

Nel complesso, anche grazie all’abile regia di Barbaroux vengono superati alcuni momenti critici e di stallo dell’opera riformatrice, superando – oltre che le riserve di carattere generale – le critiche rivolte alle nuove discipline su alcune tematiche particolarmente « sensibili » e di interesse anche per la Chiesa: su tutte l’istituzione dei registri dello stato civile (particolarmente avversati), la questione del matrimonio (con la ferma opposizione alla previsione di quello civile) e la regolamentazione di fedecommissi e maggioraschi⁴¹.

Proprio su quest’ultimo punto, ormai in dirittura d’arrivo per l’approvazione del codice (nel 1837), si consuma un vero e proprio strappo fra il sovrano e Giuseppe Barbaroux: egli, infatti, difende anche nei confronti del sovrano le scelte della commissione e non accetta di buon grado né la formulazione dell’art. 879 dell’emanando codice civile, né il successivo editto del sovrano atto a consentire le nuove istituzioni di diritto nobiliare (fedecommissi e maggioraschi): tale contrasto è per Barbaroux particolarmente doloroso e ne segna l’inizio del declino politico⁴².

39. Il materiale in questione (in parte inedito e conservato presso l’Archivio di Stato di Torino la Biblioteca Apostolica Vaticana e la Biblioteca Federico Patetta dell’Università di Torino) è molto ampio: ne dà conto con precisione, da ultima, evidenziando anche il ruolo svolto da Barbaroux, Caterina Bonzo, *L’inevitabile superamento della tradizione*, op. cit., pp. 217-223; Elisa Mongiano, *Patrimonio e affetti. La successione legittima nell’età dei codici*, Torino, Giappichelli, 1999, in specie pp. 81-215.

40. Gian Savino Pene Vidari, op. cit., pp. 107-138; sulla stessa linea di Barbaroux si collocano i celebri discorsi di Federigo Sclopis, *Della legislazione civile. Discorsi*, a cura e con una premessa di Gian Savino Pene Vidari, Torino, Giappichelli, 1996 cfr. anche Gian Savino Pene Vidari, « La magistratura e i codici », in *Il Piemonte alle soglie del 1848*, a cura di Umberto Levra, Roma, Carocci, 1999, pp. 207-221.

41. Oltre ai già citati saggi di Gian Savino Pene Vidari e Caterina Bonzo, si veda anche il più risalente e generale studio di Guido Astuti, « Il “code Napoleon” in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori », *Annali di storia del diritto*, 1970-1973, in specie pp. 9-22 e pp. 81-82.

42. Gian Savino Pene Vidari, *Studi sulla codificazione*, op. cit., pp. 54-56 e pp. 151-153, in cui si evidenzia come il contrasto di fondo risiede – al di là delle singole divergenze interpretative – nella necessità, o meno che « il codice registri l’esistente, più che innovare » (p. 55); cfr. anche Enrico Genta, « Codici della (piccola?) borghesia. Note su proprietà, successione e maggioraschi dal Codice Napoleo-

Ed è significativo che al di là dei contrasti e delle divergenze di opinione, l'importanza del contributo e dell'impulso del Barbaroux alla codificazione civile venga comunque riconosciuto pressoché da tutti; valga in proposito l'autorevole voce dello Sclopis: « È bene si sappia, che sul cominciare di questa serie di lavori tanta era ancora la forza della parte avversa che senza la perseveranza de' propositi nel re Carlo Alberto, e l'efficacia della direzione del conte Barbaroux, la riforma della legislazione civile in Piemonte non si sarebbe allora ottenuta, anche di fronte all'opinione pubblica che altrimenti la chiedeva »⁴³.

Gli anni successivi al 1837 vedono, sempre con un ruolo importante per Barbaroux, il prosieguo dei lavori per la redazione degli altri codici (non tutti poi portati a termine), il ristabilimento delle formali relazioni diplomatiche con la Santa Sede con la ricostituzione della nunziatura pontificia a Torino, vacante dal 1753, nel 1839⁴⁴, a cui non sono estranei i buoni uffici a suo tempo condotti a Roma proprio dal Barbaroux e su cui già si è detto⁴⁵; Giuseppe Barbaroux abbandona la compagine ministeriale per formali dimissioni il 16 settembre 1840.

Quale conclusione del breve quadro presentato su alcuni aspetti dell'opera e dell'attività di Giuseppe Barbaroux nel contesto delle vicende della Restaurazione sabauda vale la pena richiamare il ponderato giudizio ancora una volta di Federigo Sclopis: « Uomo di mente limpidissima, di cuore rettissimo, che dall'avvocatura, dove erasi oltremodo distinto, era passato negli uffizi giuridici, poi nei diplomatici come ministro di Sardegna a Roma, quindi fatto segretario di gabinetto del re Carlo Felice, e da ultimo guardasigilli ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici »⁴⁶.

La sua vicenda mostra emblematicamente il profondo intreccio fra i profili strettamente politici, i fattori biografici e la prospettiva politica, che concorrono all'evolversi della storia politica ed istituzionale in un periodo di notevole interesse quale è quello della Restaurazione nel Regno di Sardegna.

ne al Codice Albertino », in *Études d'histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin*, contributions réunies par Olivier Vernier, Michel Bottin, Marc Ortolani, Paris, La Mémoire du Droit, 2008, pp. 385-402 e Caterina Bonzo, *L'inevitabile superamento della tradizione*, op. cit., pp. 287-305; osservazioni di rilievo anche in Isidoro Soffietti, « Il Consiglio di Stato nel pensiero di un conservatore subalpino. Il progetto del conte Luigi Nomis di Cossilla », in *Piemonte risorgimentale. Studi in onore di Carlo Pischetta nel suo settantesimo compleanno*, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1987, pp. 81-98; peraltro l'efficacia delle disposizioni previste dall'editto risultano assai modeste, contandosi solo tre nuovi maggioraschi; inoltre, nel 1850 il fedecommesso sarà definitivamente abolito (cfr. Enrico Genta, op. ult. cit., pp. 394-397).

43. Federigo Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, Torino, UTE, 1863-1864, III, pp. 291-292.

44. Gianfranco Armando, « Santa Sede e Savoia: un secolare rapporto a partire dalle carte vaticane », op. cit., pp. 329-332.

45. Cfr. *supra*, par. 2

46. Federigo Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, op. cit., III, p. 277; anche gli avversari politici di Barbaroux, come il Solaro della Margarita o il de Sonnaz ne riconoscono il valore *post-mortem*: Maria Alberta Sarti, op. cit., pp. 111-115.



Figura 1: Monumento a Giuseppe Barbaroux, Cuneo, Piazza Duccio Galimberti.

Table des matières

GIAN SAVINO PENE VIDARI, Introduzione — Introduction	I
Table des auteurs	VII
I. Figures de juristes, enseignement du droit et pratique judiciaire	1
FEDERICO ALESSANDRO GORIA, L'insegnamento di Claude de Seyssel all'Università di Torino	3
FRANCESCO AIMERITO, “Molestia negotii militaris” — Contributi all'edificazione di un <i>'ius in tempore belli'</i> all'epoca delle Guerre d'Italia	15
ALBERTO LUPANO, Aimone Cravetta a Cuneo: giudice e consiliatore tra guerra e pace	31
LAURENT PERRILLAT, Une famille de juristes chambériens : les Thomasin, de la pratique à l'érudition juridique	45
DONATELLA BALANI, Il modello dell'insegnamento giuridico a Torino nel Settecento	63
GIULIANO FERRETTI, Le duché de Savoie dans les traités des droits du roi de France au XVII ^e siècle	77
JEAN-FRANÇOIS BRÉGI, Le parlement de Provence et les États de Savoie	91
MICHEL BOTTIN, <i>Le Liber de usuris</i> d'Honoré Leotardi — Pratique romano-civiliste et orthodoxie catholique aux XVII ^e et XVIII ^e siècles	103
CATERINA BONZO, Uno degli ultimi modelli interpretativi del diritto comune: Tommaso Maurizio Richeri	113
ANDREA PENNINI, Giovanbattista Lorenzo Bogino, un giurista a servizio della « pubblica felicità »	127

II. Juristes et création du droit: doctrine, législation et codification	145
PAOLA CASANA, Le « decisioni » senatorie e l’opera di Ottaviano Cacherano d’Osasco	147
BÉNÉDICTE DECOURT-HOLLENDER, <i>Decisiones et rappresentanze</i> des juristes niçois au XVIII ^e siècle	159
MARIO RIBERI, Les magistrats de la Cour d’appel de Turin dans le gouvernement provisoire piémontais	175
ELISABETTA FIOCCHI MALASPINA, Giacomo Giovanetti e « quelle ruvide e fosche anticaglie »: <i>Degli statuti novaresi. Commentario</i> e gli intrecci giuridici con la professione forense	193
LORENZO SINISI, Un giurista per tutte le stagioni: la lunga carriera di Luigi Carbonara da avvocato « repubblicano » ad alto magistrato sabauda	209
MICHELE ROSBOCH, Giuseppe Barbaroux fra questioni politiche e legislative nel periodo della Restaurazione	225
MARC ORTOLANI, Joseph Louis Elzéar Ortolan et le code pénal piémontais de 1839	237
SIMONETTA TOMBACCINI VILLEFRANQUE, Portrait de groupe — Les avoués et avocats niçois sous la Restauration	261
GIAN SAVINO PENE VIDARI, Federigo Scolpis: aspetti dell’impegno nella politica legislativa e culturale	275
IDA FERRERO, Tancredi Canonico, professore di diritto penale, magistrato e politico	297
Table des matières	313

Achévé d'imprimer
le 22 mars 2018
sous les presses de **Serre Éditeur**
23, rue de Roquebillière — 06359 Nice Cedex 4

🌐 <https://www.serre-editeur.fr>
✉ info@serre-editeur.fr

Imprimé dans l'Union Européenne

Dépôt légal : mars 2018

